

92.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Atti di controllo e di indirizzo	7
Missioni vevoli nella seduta del 5 febbraio 2002	3	<i>ERRATA CORRIGE</i>	7
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	Interpellanza ed interrogazioni	8
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 1 – Progetti « Saperecoop » da parte della Coop. Centro Italia)	8
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 2 – Stati generali della scuola) ...	8
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	6	(Sezione 3 – Proroga della cassa integrazione per i lavoratori dello stabilimento Acna di Cengio)	9
Procedimenti giudiziari nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pena)	6	Disegno di legge n. 2033	11
		(Sezione 1 – Emendamenti dichiarati inammissibili)	11
		(Sezione 2 – Parere della I Commissione)	13
		(Sezione 3 – Parere della V Commissione)	13

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 4 — Articolo 1 ed articolo aggiuntivo)	13	(Sezione 10 — Articolo 7, emendamento ed articolo aggiuntivo)	38
(Sezione 5 — Articolo 2 ed allegata tabella A) ..	14	(Sezione 11 — Articolo 8, subemendamenti ed articolo aggiuntivo)	40
(Sezione 6 — Articolo 3, emendamento ed articoli aggiuntivi)	16	(Sezione 12 — Articolo 9 ed emendamenti)	41
(Sezione 7 — Articolo 4 ed emendamento)	34	(Sezione 13 — Articolo 10 ed emendamenti) ..	41
(Sezione 8 — Articolo 5 ed emendamenti)	35	(Sezione 14 — Articolo 11 ed articoli aggiuntivi)	42
(Sezione 9 — Articolo 6, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	36		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 5 febbraio 2002.**

Alemanno, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Dorina Bianchi, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Bielli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Cola, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Ercole, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Labate, Lezza, Lisi, Lussana, Mantini, Manzini, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzoni, Miccichè, Molgora, Palumbo, Luigi Pepe, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Ramponi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Dorina Bianchi, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Bielli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Cola, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Ercole, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Labate, Lezza, Lisi, Lussana, Mantini, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Mazzoni, Miccichè, Molgora, Palumbo, Luigi Pepe, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Ramponi, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 4 febbraio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ELIO VITO ed altri: « Istituzione del Museo Nazionale della Shoah » (2279);

LO PRESTI: « Disposizioni in favore di titolari di esercizi commerciali abilitati alla vendita di ricambi per automobili e moto » (2280).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge TARDITI ed altri: « Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli » (66) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carlucci.

La proposta di legge CHIAROMONTE ed altri: « Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento » (598) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Chiti.

La proposta di legge REALACCI ed altri: « Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti » (1174) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Crucianelli e Squeglia.

La proposta di legge AZZOLINI ed altri: « Disposizioni concernenti il divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate » (1222) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Zacchera.

La proposta di legge STAGNO d'ALCONTRES ed altri: « Norme per la disciplina del settore delle case da gioco » (1395) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Brusco.

La proposta di legge ANTONIO RUSSO ed altri: « Modifica all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, in materia di porto d'armi senza licenza » (1470) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Brusco.

La proposta di legge LUCCHESI ed altri: « Nuova regolamentazione dell'attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco » (1482) è stata successivamente sottoscritta dal deputato D'Alia.

La proposta di legge BUEMI ed altri: « Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione » (1692) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Nigra.

La proposta di legge SANTULLI ed altri: « Istituzione della provincia di Aversa » (1779) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Brusco.

La proposta di legge MISURACA: « Delega al Governo per la riforma della disciplina dei reati colposi contro la persona » (1885) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Oricchio.

La proposta di legge CALZOLAIO ed altri: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,

fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 » (1933) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pinotti.

La proposta di legge LETTIERI: « Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e ambientale del comune di Venosa » (2073) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Siniscalchi.

Trasmissione dal Senato.

In data 4 febbraio 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1002. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA » (*approvato dal Senato*) (2278).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

COSSA e NICOLOSI: « Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, in materia di nomina a scrutatore di seggio elettorale » (1772) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XI.*

II Commissione (Giustizia):

COSSA: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 novembre

1981, n. 689, concernente la potestà sanzionatoria degli enti locali » (1834) *Parere della I Commissione*.

IV Commissione (Difesa):

ASCIERTO: « Modifica all'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, in materia di durata massima di permanenza nell'ausiliaria » (1855) *Parere delle Commissioni I, V e XI*;

GIORGIO CONTE e ALBERTO GIORGETTI: « Istituzione dei ruoli del servizio permanente e norme in materia di reclutamento, stato e avanzamento del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana in servizio permanente ed in congedo » (1918) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII*.

V Commissione (Bilancio):

GAMBALE: « Istituzione di una Commissione parlamentare per la valutazione della spesa pubblica » (2100) *Parere della I Commissione*.

VI Commissione (Finanze):

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in materia di copertura assicurativa per i veicoli circolanti in aree private » (1647) *Parere delle Commissioni I, II e IX*;

TITTI DE SIMONE: « Deducibilità dal reddito ai fini IRPEF degli oneri relativi alle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria » (1856) *Parere delle Commissioni I, V e VII*.

VII Commissione (Cultura):

MALGIERI: « Istituzione del Parco del Sannio e dell'Irpinia » (1768) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

XI Commissione (Lavoro):

LUIGI MARTINI: « Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali e norme per la prevenzione degli infortuni » (1698) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

XII Commissione (Affari sociali):

ANTONIO BARBIERI: « Modifica all'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di distanza tra sedi farmaceutiche » (1731) *Parere delle Commissioni I e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):

PECORELLA: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di sistema elettorale della componente togata del Consiglio superiore della magistratura » (1750).

**Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, la relazione concernente l'attuazione dei piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 1° febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 19 giugno 2001, concernente il controllo sulla gestione eseguito sull'attività svolta dal dipartimento della protezione civile e dai soggetti attuatori ai sensi del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 e dal decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, nonché di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissioni dal Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 17 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 31 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 28 febbraio 2000, n. 36, la relazione finale sull'attività di gestione espletata dal commissario generale per la partecipazione dell'Italia all'esposizione universale di Hannover del 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal ministro delle comunicazioni.

Il ministro delle comunicazioni, con lettere del 29 gennaio 2002, ha trasmesso due note relative all'attuazione data alle risoluzioni conclusive in Commissione FLORESTA ed altri n. 8/00001, approvata dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) il 31 luglio 2001, concernente le agevolazioni tariffarie postali in favore di taluni settori; CAPARINI ed altri n. 8/00002, approvata dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) il 23 ottobre 2001, concernente il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'emittenza televisiva.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

Annuncio della pendenza di procedimenti giudiziari nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 31 gennaio 2002, il deputato Roberto Menia, ha rappresentato – allegando la relativa documentazione – che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile (tribunale di Trieste, atto di citazione del signor Oskar Piskulic) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettere pervenute in data 1° febbraio 2002, il senatore Marcello Dell'Utri, in qualità di deputato nella XIII legislatura, ha rappresentato alla Presidenza – allegando la relativa documentazione – che sono pendenti nei suoi confronti tre procedimenti penali (tribunale di Roma, procedimento n. 9866 del 1999 RGNR,

limitatamente ad un articolo apparso su *la Repubblica* del 10 aprile 1999; tribunale di Caltanissetta, procedimento n. 831 del 1999 RGNR; e tribunale di Torino, procedimento n. 4761 del 1999 RGNR) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 4 febbraio 2002, alla pagina 7, prima colonna, dodicesima riga, le parole « (doc. XCLI, n. 1) » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « (doc. XCVI, n. 1) ».

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Progetti « Saperecoop » da parte della Coop Centro Italia)

A) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:

da alcuni anni la Coop Centro Italia, con sede legale in Castiglione del Lago (Perugia), promuove nelle scuole, che diano la loro adesione, progetti denominati « Saperecoop », teoricamente destinati ad approfondire il concetto di consumo consapevole, stimolando negli alunni la conoscenza di tematiche generali quali « i consumi, la salute, la sicurezza e l'ambiente », all'interno di un più ambizioso invito alla sensibilità verso « i problemi del sud del mondo, dello sfruttamento del lavoro minorile » ed altro ancora;

tali « percorsi educativi » sono curati da personale la cui qualificazione tecnica e professionale risulta consistere nell'appartenenza alla catena distributiva della Coop;

la Coop riconosce un contributo di lire 700.000 a ciascuna scuola che aderisca alla proposta di progetto, il quale progetto dovrebbe coinvolgere gli alunni nella produzione di elaborati, divulgazione tramite i *media*, incontri finali con consegna dei riconoscimenti alle scuole;

tali iniziative, secondo quanto enunciato dalla stessa Coop, si svolgerebbero in base a protocollo siglato con il ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca –:

se effettivamente la Coop Centro Italia sia stata autorizzata, mediante il vantato protocollo, dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad attuare nelle scuole i così denominati progetti « Saperecoop »;

a quando risalga il protocollo, chi lo abbia sottoscritto, quali siano le condizioni e le modalità stabilite dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la promozione e la realizzazione dei detti progetti nelle scuole;

se non ritenga di riesaminare la materia, per verificare se nei progetti in parola ricorrano caratteristiche di promozione commerciale e pubblicitaria, con delicati aspetti di compatibilità con l'ambiente scolastico e formativo, nonché con quelli della corretta concorrenza di mercato.

(2-00138) « Mazzocchi, Porcu, Ronchi, La Starza ».

(8 novembre 2001)

(Sezione 2 – Stati generali della scuola)

B) Interrogazione

CAPITELLI, CENTO, ALBERTA DE SIMONE, GRIGNAFFINI, PISTONE, SASSO e TOCCI. — Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno. — Per sapere – premesso che:

i presidenti di alcune consulte studentesche avevano chiesto di poter inter-

venire per esprimere il loro pensiero sulla proposta di riforma uscita dalla commissione Bertagna nel corso degli Stati generali dell'istruzione, organizzati nei giorni 19-20 dicembre 2001 dal Ministro Moratti;

la loro richiesta non è stata accettata e all'inizio dei lavori i presidenti delle consulte hanno appreso che gli interventi erano stati programmati senza alcun criterio trasparente di selezione;

la volontà dei presidenti di intervenire direttamente nel corso degli Stati generali è stata ostacolata dall'azione del servizio di sicurezza, che ha allontanato alcuni presidenti dall'aula, adottando in tal modo misure che, ad avviso degli interroganti, possono configurarsi come vere e proprie limitazioni della libertà;

infine i presidenti delle consulte non sono potuti rientrare in aula e recuperare i propri effetti personali —:

quali spiegazioni possano essere date dal Governo per questi fatti, che hanno impedito lo svolgimento di quel confronto democratico più volte auspicato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (3-00556)

(14 gennaio 2002)

(Sezione 3 — Proroga della cassa integrazione per i lavoratori dello stabilimento Acna di Cengio)

C) Interrogazione

ZUNINO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della chiusura dello stabilimento Acna di Cengio (Savona), si raggiunse un accordo in sede di Presidenza del Consiglio dei ministri per mantenere in cassa integrazione i lavoratori, al fine di

procedere al loro utilizzo nelle operazioni di bonifica;

in relazione a tale accordo, il reimpiego dei lavoratori disoccupati nelle operazioni di risanamento ambientale avrebbe consentito di combinare il duplice risultato di attenuare la crisi occupazionale e di coinvolgere gli stessi lavoratori nella ristrutturazione del sito produttivo;

sulla base di queste valutazioni, il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha concesso a decorrere dal 19 settembre 1998, per la durata di diciotto mesi, la cassa integrazione per motivi di ristrutturazione aziendale;

in questo periodo si sono svolti, realizzati dalla provincia di Savona, anche in collaborazione con i comuni del territorio, i corsi di formazione e riqualificazione dei lavoratori, che hanno consentito la concessione, agli stessi, di un'indennità integrativa aggiuntiva alla cassa integrazione e la ricollocazione di parte dei lavoratori disoccupati;

in data 19 febbraio 2001, furono concessi i residui sei mesi di cassa integrazione, la cui scadenza slittò, pertanto, al 19 settembre 2001;

l'obiettivo da perseguire rimane quello della ricollocazione di tutti i lavoratori per un loro impiego a stipendio pieno. Questo risultato potrà essere raggiunto nel corso del 2002, in relazione all'inizio dei lavori di bonifica che consentiranno di riassorbire tutti i disoccupati;

è inoltre opportuno ricordare che nel frattempo si sta procedendo a programmare le attività di riutilizzo delle aree, per offrire opportunità di impiego in nuove attività. A tale scopo è stata fondata una società mista pubblico-privata, partecipata anche dalla regione Liguria, che sta già operando;

risulta pertanto fondamentale ottenere un'ulteriore proroga alla cassa integrazione, poiché ciò consente ai lavoratori

di conservare un rapporto di dipendenza con l'Acna. Nel caso in cui la cassa integrazione non venisse prorogata, infatti, i lavoratori entrerebbero in mobilità e sarebbero a tutti gli effetti disoccupati, vanificando l'investimento di risorse finora impegnato dalla pubblica amministrazione;

la normativa di settore consente di poter prolungare il periodo di cassa integrazione concessa per ristrutturazione

aziendale in casi particolari (tecnicamente si parla di proroga complessa) —:

quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare affinché sia prolungato questo indispensabile ammortizzatore sociale, tenendo anche conto che tale prolungamento verrebbe a pesare sui fondi della cassa integrazione guadagni per un tempo limitato e per un numero non elevato di lavoratori. (3-00199)

(18 settembre 2001)

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE (2033)**(A.C. 2033 – Sezione 1)****EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA****ART. 3.**

(Provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Emergenza smog nelle aree urbane – Sostegno alla realizzazione di interventi di riduzione dell'impatto ambientale da traffico urbano).

1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione di interventi strutturali e permanenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano tramite l'attuazione di modelli di mobilità sostenibile così come previsto all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è autorizzata la spesa di 150.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli interventi di cui al comma 1, nell'ambito dei Piani Urbani della Mobilità di cui alla legge 24 novembre 2000, n. 340, devono prevedere, in particolare, la realizzazione di uno o più progetti mirati a:

a) realizzare, integrare o completare sistemi di taxi collettivo ovvero di trasporti collettivi innovativi;

b) regolare il traffico nei centri urbani mediante impianti automatizzati per l'applicazione di « road & area pricing »;

c) realizzare, integrare o completare sistemi di trasporto pubblico o servizi di pubblica utilità che utilizzano veicoli a trazione elettrica o alimentati a gas delle categorie M2, M3 e N2;

d) realizzare, integrare o completare flotte di biciclette e di veicoli elettrici a due o tre ruote e quadricicli, appartenenti ai comuni, agli enti e ai gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, ovvero da destinare al noleggio nelle aree urbane;

e) prevedere il progressivo divieto della circolazione all'interno delle aree urbane per i veicoli a combustione interna, con l'obiettivo di consentire la circolazione dei soli veicoli ad emissione zero entro il 31 dicembre 2015;

f) realizzare, ampliare o adeguare a modelli tecnologicamente avanzati i sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici, in particolare di quelli finalizzati agli adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale del 21 aprile 1999;

g) attuare progetti dimostrativi relativi a:

f1) prototipi di veicoli a trazione elettrica con funzionamento autonomo e di veicoli a trazione elettrica alimentati a idrogeno adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

f2) dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti dal parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

f3) modelli di correlazione tra dati di inquinamento atmosferico e quelli provenienti dalla rilevazione del traffico veicolare.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Presidente della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 1. (ex 3. 1) Vigni, Realacci, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Veicoli a minimo impatto ambientale).

1. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 19, della legge n. 426 del 1998, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con

veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 02. (ex 3. 04) Realacci, Vigni, Pappaterra, Lion, Reduzzi, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

ART. 9.

Al comma 2, sostituire le parole da: determinate fino alla fine del comma con le seguenti: come successivamente integrate ai sensi della normativa vigente, sono attribuite alla regione Calabria per programmi di forestazione.

9. 2. Guido Dussin, Parolo.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Bonifica area industriale della Valbasento).

1. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Regione Basilicata, gli enti locali interessati, il Consorzio di sviluppo industriale e con gli organismi preposti alla

tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, stanZIA 5.000.000 di euro per la messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione ambientale dell'area della Valbassento.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanZIamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito della unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. 03. (ex 9. 011) Adduce, Molinari, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vigni, Abbonanzieri, Chianale, Calzolaio, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Sandri, Pignionica, Zunino, Vianello.

(A.C. 2033 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sull'articolo aggiuntivo 8.01 del Governo.

(A.C. 2033 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 3.02 Realacci e 11.03 Adduce, in quanto recano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.1 Vigni e 9.2 Guido Dussin, in quanto recano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 12.27 Guido Dussin, a condizione che le parole: « la pubblica amministrazione » siano sostituite dalle seguenti: « il bilancio dello Stato e gli enti territoriali competenti »;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

NULLA OSTA

sugli articoli aggiuntivi 8.01 del Governo e 13.01 della Commissione, nonché sugli emendamenti 12.50, 14.20, 14.23, 14.21, 14.22, 16.3 e 21.1 della Commissione.

(A.C. 2033 – Sezione 4)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo

2001, n. 93, è incrementata di 630.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Abrogazione dell'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).

1. L'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

1. 01. (ex 10. 05) Vigni, Realacci, Pappaterra, Lion, Reduzzi, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

(A.C. 2033 – Sezione 5)

ARTICOLO 2 ED ALLEGATA TABELLA A DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

(Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente).

1. Il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente è potenziato di 229 unità di personale, secondo la tabella A allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per un numero corrispondente di unità di personale.

2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio ed al vestiario.

3. Per la copertura dei conseguenti oneri è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.

TABELLA A
(articolo 2, comma 1)POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI
PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

<i>Grado/ruolo</i>	<i>Unità</i>
Generale di Brigata	1
Colonnello	1
Tenente Colonnello	1
Maggiore	1
Capitano	3
Tenente/Sottotenente	19
Ispettori	127
Sovrintendenti	39
Appuntati e Carabinieri	37
Totale	229

(A.C. 2033 – Sezione 6)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.***(Provvidenze per il controllo
delle emissioni inquinanti).*

1. Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi ai settori della mobilità, della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è data priorità alla promozione e valutazione delle misure e dei programmi relativi alla mobilità che incentivino il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto pubblico al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico, in particolare nelle aree urbane, a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.

**EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL
DISEGNO DI LEGGE****ART. 3.***(Provvidenze per il controllo delle emissioni
inquinanti).**Sostituirlo con il seguente:***ART. 3.***(Emergenza smog nelle aree urbane – So-
stegno alla realizzazione di interventi di
riduzione dell'impatto ambientale da traf-
fico urbano).*

1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione di interventi strutturali e

permanenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano tramite l'attuazione di modelli di mobilità sostenibile così come previsto all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è autorizzata la spesa di 150.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli interventi di cui al comma 1, nell'ambito dei Piani Urbani della Mobilità di cui alla legge 24 novembre 2000, n. 340, devono prevedere, in particolare, la realizzazione di uno o più progetti mirati a:

a) realizzare, integrare o completare sistemi di taxi collettivo ovvero di trasporti collettivi innovativi;

b) regolare il traffico nei centri urbani mediante impianti automatizzati per l'applicazione di « road & area pricing »;

c) realizzare, integrare o completare sistemi di trasporto pubblico o servizi di pubblica utilità che utilizzano veicoli a trazione elettrica o alimentati a gas delle categorie M2, M3 e N2;

d) realizzare, integrare o completare flotte di biciclette e di veicoli elettrici a due o tre ruote e quadricicli, appartenenti ai comuni, agli enti e ai gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, ovvero da destinare al noleggio nelle aree urbane;

e) prevedere il progressivo divieto della circolazione all'interno delle aree urbane per i veicoli a combustione interna, con l'obiettivo di consentire la circolazione dei soli veicoli ad emissione zero entro il 31 dicembre 2015;

f) realizzare, ampliare o adeguare a modelli tecnologicamente avanzati i sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici, in particolare di quelli finalizzati agli adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale del 21 aprile 1999;

g) attuare progetti dimostrativi relativi a:

f1) prototipi di veicoli a trazione elettrica con funzionamento autonomo e di veicoli a trazione elettrica alimentati a idrogeno adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

f2) dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti dal parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

f3) modelli di correlazione tra dati di inquinamento atmosferico e quelli provenienti dalla rilevazione del traffico veicolare.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Presidente della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 1. (ex 3. 1) Vigni, Realacci, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Pignonica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Le disposizioni del presente articolo hanno lo scopo di preservare e migliorare la qualità dell'ambiente nel suo complesso, di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita umana, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso delle risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse, di tutelare il paesaggio ed il patrimonio culturale, architettonico ed archeologico.

2. La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato ed integrato in un'unica procedura per ciascun caso e conformemente ai commi seguenti, gli effetti diretti ed indiretti, negativi e positivi, di un progetto e delle sue principali alternative sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale e sull'interazione tra detti fattori e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti. Il progetto viene considerato nell'intero ciclo di vita dell'opera, dalla realizzazione all'esercizio, allo smantellamento.

3. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è obbligatorio e vincolante, costituisce autorizzazione ambientale integrata, comprensiva, e quindi sostitutiva, di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari in materia ambientale, anche di competenza delle regioni e degli enti locali, ivi incluse l'autorizzazione paesaggistica di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'autorizzazione sotto il profilo idrologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e l'autorizzazione sotto il profilo archeologico, artistico e storico di cui alla legge 10 giugno 1939, n. 1089, e deve intervenire prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizza-

zione dei progetti di cui al comma 4. Per tutti i sistemi di realizzazione dei lavori relativi ai progetti di cui al comma 4, in nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale dovrà precedere la conclusione della conferenza di servizi convocata ai fini dell'assunzione della determinazione di conclusione del procedimento. L'iter autorizzativo del progetto non è sospeso dall'avvio della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

4. Sono sottoposti alla valutazione dell'impatto ambientale, secondo le modalità ed i procedimenti previsti dal presente articolo i progetti di cui all'allegato A alla presente legge ed agli allegati A e B dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996.

5. La valutazione dell'impatto ambientale non si applica a progetti direttamente destinati alla difesa nazionale e ai progetti di manutenzione, nonché al rinnovo delle autorizzazioni per impianti esistenti.

6. Sono sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale le modifiche significative o gli ampliamenti di progetti di cui al comma 4 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che avrebbero un impatto ambientale significativo. Nel caso di progetti di rilevanza regionale l'autorità competente determina, secondo la procedura di verifica di cui all'articolo 10 del citato atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

7. Sono comunque sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale le modifiche o gli ampliamenti di progetti di cui al comma 4 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che

ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

8. Il progetto di modifica di un impianto industriale localizzato su sito registrato ai sensi del regolamento CEE n. 1836 del 1993, del Consiglio del 29 giugno 1993, prevista nel programma di costante miglioramento dell'ambiente predisposto ai sensi del citato regolamento, o la modifica di un impianto industriale prevista nell'accordo di programma stipulato dall'autorità competente per conseguire analoghi obiettivi è comunicato dal committente all'autorità competente in materia di valutazione dell'impatto ambientale, che si pronuncia entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto.

9. Per i progetti di cui al comma 6, il committente trasmette all'autorità competente il progetto corredato da un sintetico studio sugli aspetti ambientali, finalizzato a documentare la natura non significativa o migliorativa in termini di prestazione ambientale della modifica ai fini dell'esclusione dalla procedura della valutazione dell'impatto ambientale. L'autorità competente provvede, entro novanta giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato B alla presente legge, a verificare la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine si intende reiterato a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Decorso tale termine, il progetto si intende escluso dalla procedura.

10. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, possono essere individuati soglie e criteri per la determinazione delle modifiche progettuali non significative, ai fini dell'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, nonché soglie e cri-

teri per l'esclusione dalla medesima procedura di specifiche categorie progettuali, fatte salve quelle previste dall'allegato I alla citata direttiva 85/337/CEE, come sostituito dalla direttiva 97/11/CE.

11. Sono esclusi dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Su tali interventi il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le competenti autorità regionali assicurano la disponibilità per il pubblico delle informazioni relative all'intervento ed alle ragioni della deroga.

12. Le opere funzionalmente e direttamente connesse alla realizzazione di un impianto sono soggette alla disciplina di valutazione dell'impatto ambientale stabilita per l'impianto medesimo.

13. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

14. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la commissione di cui al comma 13 è organizzata in sezioni. I membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza nelle materie inerenti alla valutazione dell'impatto ambientale o in favore dei soggetti interessati alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche in partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato.

15. Con regolamento da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le procedure di cui all'articolo 1-ter, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è istituita presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) una struttura di supporto all'istruttoria per la valutazione dell'impatto ambientale e per il controllo delle attività di monitoraggio ambientale previste dai provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale.

16. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro i nove mesi successivi alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14, si provvede al riordino ed al coordinamento od all'unificazione delle attività della commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con la struttura tecnica dell'ANPA, ferme restando le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

17. In via transitoria il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

18. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può conferire annualmente per attività connesse alla procedura dell'impatto ambientale, nei limiti degli stanziamenti previsti dal presente articolo, incarichi a tempo determinato ad esperti in analisi dei progetti e valutazione dell'impatto ambientale.

19. Soggetti del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale sono il committente, l'autorità competente e il pubblico interessato.

20. Ai sensi del presente articolo si intende:

a) per committente, il soggetto, pubblico o privato, che richiede il provvedimento di autorizzazione che consente in via definitiva la realizzazione del progetto;

b) per autorità competente, l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione dell'impatto ambientale;

c) per pubblico interessato, una o più persone fisiche o giuridiche, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi che possono essere interessati dalle potenziali modifiche della qualità ambientale, o che hanno interesse nel processo decisionale, nonché le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, come individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

21. L'autorità competente garantisce lo svolgimento di una fase di istruttoria preliminare per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale, attraverso la consultazione con il committente che ne faccia richiesta. L'autorità competente garantisce altresì la partecipazione del committente alle successive fasi procedurali e assicura lo scambio di informazioni e la collaborazione tra i soggetti privati e i soggetti della pubblica amministrazione interessati al provvedimento.

22. La fase di istruttoria preliminare di cui al comma 21 si svolge a partire dal progetto preliminare. Vengono esaminate le condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. La fase di istruttoria preliminare, che costituisce parte integrante della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, si conclude entro novanta giorni dalla presentazione del progetto preliminare. L'autorità competente esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, l'autorità indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale, i necessari atti di consenso.

23. Nella fase di istruttoria preliminare e nel rispetto del termine di cui al comma

22, può essere convocata una conferenza di servizi al fine di una verifica contestuale degli interessi coinvolti nelle materie inerenti la valutazione dell'impatto ambientale nonché delle condizioni per la presentazione dell'istanza o del progetto definitivo al fine dell'acquisizione dei necessari atti di assenso.

24. L'autorità competente può concludere con il Ministero per i beni e le attività culturali e con le altre amministrazioni interessate accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in applicazione delle disposizioni del presente articolo anche al fine della verifica della completezza dello studio di impatto ambientale in ordine agli aspetti relativi al patrimonio architettonico e archeologico ed al paesaggio, nonché ai fini dello svolgimento della inchiesta pubblica di cui ai commi da 50 a 54.

25. Il committente predispose a proprie spese lo studio di impatto ambientale, che comprende dati, analisi e informazioni secondo le linee guida descritte nell'allegato C alla presente legge.

26. Al fine di tenere conto, nella fase di elaborazione progettuale, degli elementi di sostenibilità ambientale, il committente può richiedere all'autorità competente le modalità e gli approfondimenti necessari per la presentazione delle informazioni descritte nell'allegato C nell'ambito dello studio di impatto ambientale. Le informazioni che il committente deve fornire comprendono almeno una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale; una sintesi non tecnica delle predette informazioni.

27. Le informazioni dovranno essere appropriate ad una determinata fase della procedura di autorizzazione ed alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di un tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione. Le informazioni richieste dovranno tener conto della possibilità per il committente di raccogliere i relativi dati, nonché, fra l'altro, delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

28. L'autorità competente verifica la completezza dello studio dell'impatto ambientale e, qualora rilevi gravi carenze non sanabili nel rispetto di modalità e tempi previsti per l'istruttoria, richiede, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine di duecentoquaranta giorni di cui al comma 35, si intende reiterato a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il committente non abbia provveduto ad eliminare le carenze riscontrate in sede di verifica, l'amministrazione pronuncia provvedimento di reiezione.

29. Nei casi in cui si sia svolta la fase di istruttoria preliminare di cui al comma 21 il termine di duecentoquaranta giorni è ridotto a duecentodieci giorni; nei medesimi casi, qualora non venga disposta l'inchiesta pubblica ai sensi dei commi da 50 a 54 il predetto termine è ulteriormente ridotto a centottanta giorni. Il termine è comunque sospeso nel caso di richiesta di documentazione integrativa.

30. I piani ed i programmi di lavori pubblici o di infrastrutture di rilievo nazionale e di interesse pubblico e le concessioni da adottare ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela, riequilibrio e valorizzazione ambientale nonché con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle direttive comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali.

31. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attraverso le quali i principi della procedura di valutazione dell'impatto ambientale per i progetti, di cui alla presente legge, si applicano alla valutazione e all'approvazione di piani e di programmi di rilievo nazionale di cui al comma 30.

32. Le informazioni e le valutazioni concernenti piani e programmi, sono tenute in considerazione sia nella fase di verifica di cui al comma 9, sia nella fase di istruttoria preliminare di cui al comma 21 e costituiscono documentazione istruttoria ai sensi del comma 35.

33. Il progetto definitivo come individuato dall'articolo 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle categorie individuate all'allegato A alla presente legge, è trasmesso dal committente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla regione o alle regioni interessate e al comune o ai comuni territorialmente interessati.

34. Nel caso di opere ed impianti rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, il progetto definitivo comprendente lo studio di impatto ambientale può essere trasmesso all'autorità competente anche per il tramite della struttura di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998; in caso di mancato esercizio di tale facoltà, il committente comunica comunque alla predetta struttura l'avvenuta trasmissione del progetto all'autorità competente.

35. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni interessate, ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione della documentazione di cui al comma 33 da parte del committente senza che il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni si siano espressi, provvede, entro duecentoquaranta giorni dalla stessa data di trasmissione della documentazione di cui al comma 33, alla valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo soddisfa i principi della tutela ambientale, sulla base della verifica del rispetto delle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale definite nella fase di istruttoria preliminare di cui al comma 21, della documentazione istruttoria o comunque disponibile, e tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica eventualmente disposta ai sensi dei commi da 50 a 54.

36. Qualora non sia disposta l'inchiesta pubblica ai sensi dei commi da 50 a 54, il termine di duecentoquaranta giorni di cui al comma 35 è ridotto a duecentodieci giorni.

37. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio acquisisce, ai fini delle valutazioni di propria competenza, le determinazioni delle amministrazioni competenti, nel caso in cui la realizzazione del progetto preveda pareri, nullaosta, autorizzazioni, necessari ai fini delle predette valutazioni.

38. Qualora dall'esame del progetto risulti il suo assoluto contrasto con le esigenze di salvaguardia di un bene sottoposto a tutela ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, o del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il Ministro per i beni e le attività culturali ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro novanta giorni dalla trasmissione del progetto e la procedura di valutazione del-

l'impatto ambientale viene conclusa con provvedimento di valutazione negativa.

39. Ove il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio non provveda entro i termini di cui al comma 35, la questione è rimessa, entro sessanta giorni, al Consiglio dei Ministri, che decide nei successivi trenta giorni. In casi di eccezionale rilevanza e complessità il predetto termine di trenta giorni può essere prolungato fino a centoventi giorni, con apposita delibera del Consiglio dei Ministri.

40. Nel caso di realizzazione di opere pubbliche di competenza statale ritenute di particolare rilevanza ai fini dell'attuazione degli indirizzi politici ed amministrativi del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre la valutazione dell'impatto ambientale al Consiglio dei Ministri, secondo le modalità previste dalla legge 23 agosto 1988, n. 400.

41. Nel caso di cui al comma 34, decorso il termine di duecentoquaranta giorni di cui al comma 35, fatta salva la possibilità di proroga non superiore a novanta giorni da disporre con apposita delibera del Consiglio dei Ministri, il sindaco, su richiesta del responsabile del procedimento presso la struttura di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, che provvede a verificare l'effettivo decorso dei termini, ovvero su richiesta del committente, per il tramite della predetta struttura, convoca entro i successivi cinque giorni una conferenza di servizi, che si svolge ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

42. Salvo quanto previsto dal comma 38, in caso di pareri, nullaosta o autorizzazioni mancanti o discordanti, ai fini di cui al comma 37 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio indice, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, apposite conferenze di servizi. Alla conferenza partecipano i rappresentanti, aventi la competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appar-

tenenza, della regione interessata, del Ministero per i beni culturali e delle altre amministrazioni, enti ed autorità di cui al comma 37. Le determinazioni concordate nella conferenza tra le amministrazioni intervenute, riportate nel verbale conclusivo della conferenza stessa, sostituiscono gli atti di rispettiva competenza.

43. Anche al di fuori della ipotesi prevista dal comma 42, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

44. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura dell'autorità competente nella *Gazzetta Ufficiale* e, in caso di provvedimento positivo, a cura del committente su un quotidiano a diffusione nazionale entro trenta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

45. I progetti sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale devono essere realizzati entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione definitiva dell'opera. In relazione alle caratteristiche del progetto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga motivata concessa, su istanza del committente, dall'autorità che ha emanato il predetto provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

46. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio informa ogni ventiquattro mesi il Parlamento circa lo stato di attuazione del presente articolo e degli adeguamenti normativi regionali.

47. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 33, il committente provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione, su un quotidiano a diffusione nazionale ed almeno sui due quotidiani più diffusi nella provincia o nella regione interessata e in un manifesto nei comuni interessati dal progetto per gli aspetti ambientali, di un annuncio secondo uno schema-tipo approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente comunque l'indicazione del committente e del progetto, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione dello stesso relativa a finalità, caratteristiche e dimensionamento dell'intervento, nonché il luogo ove è possibile prendere visione degli atti. Tali forme di pubblicità sostituiscono le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

48. Gli esiti delle verifiche di cui al comma 9, e le decorrenze dei termini devono essere messi a disposizione del pubblico.

49. Il pubblico interessato può presentare in forma scritta all'autorità competente osservazioni sull'opera soggetta alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 47. Il giudizio di valutazione dell'impatto ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi, le osservazioni presentate.

50. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può disporre lo svolgimento dell'inchiesta pubblica.

51. L'inchiesta pubblica è obbligatoriamente disposta qualora essa venga richiesta, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 47, da una o più regioni o da uno o più enti locali interessati. In tali casi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dispone l'inchiesta dandone comunicazione alle regioni e agli enti locali interessati. Entro dieci giorni dalla comunicazione, le regioni o le pro-

vince delegate designano il presidente dell'inchiesta pubblica; in mancanza, alla designazione provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il presidente dell'inchiesta pubblica è nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. All'inchiesta pubblica partecipano, nell'esercizio delle loro funzioni e senza diritto a compensi, i componenti della commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, a tale scopo designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica sono definite nell'allegato D alla presente legge.

52. L'inchiesta pubblica si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi, che sono trasmessi entro novanta giorni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed acquisiti e valutati ai fini del giudizio finale di valutazione dell'impatto ambientale.

53. Qualora non sia stata disposta l'inchiesta pubblica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, prima della conclusione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, può chiamare ad un contraddittorio il committente, rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati e i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

54. Quando il committente intende uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nei corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta all'autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe la decorrenza dei termini della procedura, che riprende il suo corso con il deposito del progetto così modificato.

55. In relazione alle dimensioni, alla localizzazione, alla vulnerabilità dell'ambiente interessato e alle relative interrelazioni, con decreto del Presidente del Con-

siglio dei Ministri, su motivata proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anche su richiesta della regione o delle regioni interessate, possono essere individuate singole tipologie progettuali, comprese tra quelle di cui agli allegati I e II della citata direttiva 85/337/CEE, come sostituiti dalla direttiva 97/11/CE, da sottoporre a valutazione dell'impatto ambientale.

56. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni disciplinano le modalità attraverso le quali applicare i principi della procedura di valutazione dell'impatto ambientale per i progetti, desumibili dalle disposizioni del presente articolo, alla valutazione ed approvazione di piani e programmi, ivi inclusi i piani paesaggistici e territoriali, di competenza delle regioni.

57. Nella disciplina dei piani e programmi di cui al comma 56 le regioni promuovono l'informazione nei confronti dei cittadini garantendo l'effettiva possibilità che essi esprimano motivati avvisi sui piani e programmi di cui è proposta la realizzazione, anche attraverso la previsione, per i piani e programmi di rilevante impatto ambientale, di inchieste pubbliche.

58. Decorso il termine di cui al comma 56 senza che la regione abbia adempiuto all'obbligo, si provvede con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

59. Sono definiti di competenza regionale i progetti di cui agli allegati A e B dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996.

60. Nel caso di contrasto tra Stato e regione in ordine al rilievo nazionale o regionale di un progetto, la competenza per la valutazione dell'impatto ambientale viene attribuita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

61. In caso di progetto la cui valutazione dell'impatto ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di più regioni, ovvero si manifesti un conflitto tra regioni circa gli effetti ambientali di un progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, può disporre che si applichi la procedura prevista dai commi da 33 a 55. Tale procedura si applica anche nel caso in cui il progetto sia dichiarato di prevalente interesse statale, su proposta del Ministro competente per materia, con delibera del Consiglio dei Ministri, acquisito il parere della regione nel cui territorio il progetto deve essere realizzato.

62. Le regioni, per i lavori e le opere di difesa ambientale previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e derivanti da obblighi prescritti da direttive comunitarie o dai programmi nazionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, possono, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di affidare l'istruttoria relativa alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, alla commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dal presente articolo.

63. Le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni del presente articolo entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge.

64. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di intesa con il Ministro degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, di cui alla legge 3 novembre 1994, n. 640, notifica i progetti allo Stato interessato.

65. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio comunica al committente, caso per caso e su indicazione dello Stato interessato, le modalità di informazione e partecipazione del pubblico di detto Stato.

66. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome informano immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio quando progetti di loro competenza, ai fini della presente legge, possono avere impatti ambientali transfrontalieri.

67. Il committente predispone a sua cura e sue spese la documentazione per la consultazione tra gli Stati e per l'informazione della popolazione interessata. Tale documentazione comprende lo studio dell'impatto ambientale, il progetto e ogni altro elemento utile alla valutazione degli impatti ambientali transfrontalieri.

68. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stabilisce le modalità per l'informazione e l'eventuale partecipazione del pubblico. Gli oneri sono posti a carico del committente.

69. Sono sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale, con le modalità di cui ai seguenti commi i progetti finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo che rientrino in una delle categorie previste dal comma 4, nonché gli ulteriori progetti che saranno

indicati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro degli affari esteri.

70. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e le norme tecniche per la valutazione dell'impatto ambientale delle diverse tipologie di progetti di cui al comma 69, da applicare in armonia con i principi generali stabiliti dal presente articolo e tenendo altresì conto dei principi, delle modalità e dei criteri adottati in materia dalle maggiori organizzazioni internazionali impegnate nel settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

71. Alla verifica della conformità della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di cui al comma 69 provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio secondo le modalità e le norme tecniche di cui al comma 70.

72. Il procedimento di cui al presente articolo non si applica ai progetti elencati nell'allegato A per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legislazione vigente sia stata iniziata una procedura di valutazione dell'impatto ambientale con la presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale presso l'autorità competente o sia stato espresso il parere sulla compatibilità ambientale ovvero sia già intervenuta l'approvazione finale.

73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al riordino delle competenze fra Stato e regioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Entro il medesimo termine, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede altresì alla integrazione dell'allegato A dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, con le tipologie progettuali di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE non sottoposte

alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di competenza statale, nonché alle ulteriori modifiche dello stesso atto di indirizzo e di coordinamento necessarie ai fini del recepimento delle citate direttive 97/11/CE e 96/61/CE secondo le disposizioni della presente legge. Fino all'emanazione dei provvedimenti relativi, restano ferme le competenze regionali relativamente alle tipologie di opere già disciplinate con legge regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

74. In ordine alle funzioni e ai compiti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di valutazione dell'impatto ambientale, resta fermo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

75. Agli adempimenti relativi alla valutazione dell'impatto ambientale per le categorie progettuali di cui ai numeri 16 e 22 dell'allegato A alla presente legge provvedono le regioni a decorrere dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali in materia.

76. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti per il controllo dell'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

77. Qualora si verificano violazioni degli impegni presi o modifiche del progetto tali da comportare significative variazioni dell'impatto ambientale, l'autorità competente per la valutazione dell'impatto ambientale intima al committente di adeguare l'opera e, se necessario, ordina la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, adottando provvedimenti cautelari ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Con relazione da lui sottoscritta ed inviata semestralmente, a decorrere dall'inizio dei lavori, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alle regioni, per quanto di rispet-

tiva competenza, il committente è tenuto ad informare che i lavori sono stati eseguiti ovvero proseguono in adempimento dei contenuti e della prescrizioni del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

78. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e le regioni, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti cautelari previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per inibire l'esecuzione delle opere e degli interventi che, rientranti fra le categorie dei progetti cui si applica la procedura di cui al presente articolo, non siano stati sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale, nonché i provvedimenti per il ripristino ambientale.

79. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono, qualora necessario per il recepimento della corrispondente normativa comunitaria, essere adeguati gli allegati alla presente legge ed all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996.

80. Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono disciplinate, in coerenza con gli accordi internazionali e con la normativa dell'Unione europea in materia, le modalità di valutazione dell'impatto ambientale sul rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

81. Gli atti delle procedure amministrative adottati in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono nulli.

82. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e delle altre sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, chiunque realizzi un'opera, per la quale è prevista la valutazione dell'impatto ambientale, in difformità dalle condizioni prescritte dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.822,84 a euro 516.456,90 ovvero di una somma pari al 20 per cento del costo complessivo dell'opera, se immediatamente quantificabile da parte dell'autorità competente. L'introito derivante dalla applicazione della sanzione amministrativa, da parte della medesima autorità, è finalizzato al ripristino ambientale, ovvero alla eliminazione del danno ambientale prodotto dalla inosservanza delle norme.

83. Gli oneri inerenti alla predisposizione degli studi dell'impatto ambientale da parte del committente sono ricompresi in quelli relativi alla progettazione e fanno carico ai rispettivi stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei lavori stessi.

84. Per le esigenze connesse al recepimento ed all'attuazione della normativa comunitaria in materia di valutazione dell'impatto ambientale è autorizzata la complessiva spesa di 5.000.000 di euro ad decorrere dal 2002. Al pagamento dei compensi spettanti al presidente dell'inchiesta pubblica ed ai quattro esperti di cui all'allegato D, nel limite della spesa autorizzata dal presente articolo, provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio anche nel caso in cui sia stata richiesta dalle regioni o dagli enti locali interessati.

85. Nel caso di progetti di particolare rilevanza, di volta in volta individuati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per i progetti di competenza statale, e dalla competente autorità regionale, per quelli di competenza regionale, è stabilita, per le maggiori esigenze che si determinano per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, una quota di

onere a carico del committente in misura dell'1 per mille del valore dichiarato all'atto della presentazione del progetto stesso. Nel caso di progetti di competenza statale, tale quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Per i progetti di competenza regionale, la quota è versata all'entrata del bilancio regionale.

86. All'onere derivante dall'attuazione del comma 84, valutato in 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

87. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti allegati:

Allegato A

(ART. 3-bis, comma 4).

CATEGORIE PROGETTUALI

1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

2. a) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 50 MW;

b) centrali nucleari e altri reattori nucleari, compresi la disattivazione e lo smantellamento di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fossili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).

3. a) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;

b) impianti destinati:

alla produzione o all'arricchimento di combustibile nucleare;

al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di residui altamente radioattivi; allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati; esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi; esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione;

c) trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui radioattivi.

4. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.

5. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

a) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;

b) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;

c) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti);

d) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

e) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;

f) per la fabbricazione di esplosivi.

6. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 1.500 metri;

b) costruzione di autostrade e di strade riservate alla circolazione automobilistica accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e su cui sono vietati, tra l'altro, l'arresto e la sosta di autoveicoli;

c) costruzione di nuove strade extraurbane a quattro o più corsie o raddrizzamento o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo, per renderle a quattro o più corsie; le strade di cui alla presente lettera devono essere di lunghezza di almeno 10 chilometri riferita all'intero progetto e non a singoli lotti del medesimo.

7. a) Vie navigabili e porti di navigazione interni che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate;

b) porti commerciali marittimi, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per le navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate.

8. Impianti di smaltimento di rifiuti, cui si applica la direttiva 91/689/CEE, mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell'allegato II-bis, punto D9, della direttiva 75/442/CEE, o interrimento di rifiuti pericolosi di cui all'allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

9. Impianti per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti.

10. Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 metri o laddove un nuovo o supplementare volume di acqua determini un volume di invaso superiore ad un milione di metri cubi.

11. Le opere e gli interventi di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

12. Interporti definiti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni.

13. Impianti per la produzione del biossido di titanio di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100.

14. Elettrodotti con tensione nominale superiore a 100 kV e di lunghezza superiore a 5 chilometri.

15. Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

16. Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.

17. Costruzione di terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose.

18. Sfruttamento minerario della piattaforma continentale.

19. Realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto di idrocarburi e delle sostanze di cui al numero 17.

20. Realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui al numero 17.

21. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 5 milioni di metri cubi per anno.

22. Attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento mineralurgico delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, ivi comprese le pertinenti scariche di residui derivanti dalle medesime attività e dalle rela-

tive lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari.

23. a) Stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi;

b) stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi;

c) stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 metri cubi;

d) stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi;

e) stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 tonnellate.

24. Attività di estrazione di litoidi in ambiente fluviale così come saranno definiti con decreto del Presidente della Repubblica emanato secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

25. Gasdotti, oleodotti e condutture di prodotti chimici di lunghezza superiore a 40 chilometri e diametro superiore o uguale a 800 millimetri, esclusi quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526.

26. Impianti di gassificazione e liquefazione.

Allegato B

(ART. 3-bis, comma 9).

CRITERI DI SELEZIONE

1. Caratteristiche dei progetti.

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

delle dimensioni del progetto;

del cumulo con altri progetti;

dell'utilizzazione di risorse naturali;

della produzione di rifiuti;

dell'inquinamento e dei disturbi ambientali;

del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. Localizzazione dei progetti.

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

dell'utilizzazione attuale del territorio;

della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

a) zone umide;

b) zone costiere;

c) zone montuose o forestali;

d) riserve e parchi naturali;

e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

f) zone protette ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 1o giugno 1939, n. 1089, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

g) zone a forte densità demografica;

h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale.

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai numeri 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);

della natura transfrontaliera dell'impatto;

dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;

della probabilità dell'impatto;

della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

Allegato C

(ART. 3-bis, comma 25).

INFORMAZIONI AMBIENTALI

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;

d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre

l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.

2. Descrizione delle principali alternative prese in esame dal committente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

3. Descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

4. Descrizione dei probabili effetti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:

a) dovuti all'esistenza del progetto;

b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

5. Rapporti di sicurezza, nel caso di progetti ricadenti nel campo di applicazione della normativa relativa al recepimento della direttiva 96/82/CE sui rischi di incidenti rilevanti.

6. Descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

7. Riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti.

8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli effetti di cui al numero 4.

Allegato D

(ART. 3-bis, comma 51)

INCHIESTA PUBBLICA

1. Il presidente dell'inchiesta pubblica è scelto nell'ambito del personale dello Stato, delle regioni o delle province con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata. Il presidente dell'inchiesta pubblica è assistito da due esperti designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e da due esperti, di comprovata competenza nel settore, designati entro dieci giorni a decorrere dalla data in cui è stata disposta l'inchiesta pubblica dalla provincia e dai comuni interessati. La mancata designazione non pregiudica lo svolgimento dell'inchiesta. Gli esperti sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Non possono essere nominati ai sensi del numero 1 coloro che siano stati titolari di rapporti di lavoro anche autonomo o abbiano ricevuto sovvenzioni, anche per ragioni di studio e ricerca, o contributi a qualsiasi altro titolo, dal committente.

3. Il presidente dell'inchiesta pubblica, in base all'attinenza all'oggetto dell'inchiesta pubblica, decide sull'ammissibilità delle memorie e svolge audizioni aperte al pubblico, con il committente, i soggetti che hanno presentato le memorie ammesse ed il pubblico interessato. Il committente può presentare osservazioni alle memorie presentate.

4. I compensi spettanti al presidente dell'inchiesta pubblica ed agli esperti sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di

concerto con il Ministro dell'economia e della finanze.

3. 05. (ex 3. 05) Realacci, Vigni, Lion, Iannuzzi, Reduzzi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Veicoli a minimo impatto ambientale).

1. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 19, della legge n. 426 del 1998, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 02. (ex 3. 04) Realacci, Vigni, Pappaterra, Lion, Reduzzi, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo per lo sviluppo sostenibile).

1. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo

sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 25.000.000 di euro per gli anni 2002 e 2003.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 01. (ex 3. 01) Vigni, Realacci, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo per l'adesione dell'Italia al protocollo di Kyoto).

1. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40.000.000 di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 03. (ex 3. 02) Bandoli, Lion, Realacci, Vigni, Pappaterra, Abbondanzieri, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente « legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici »).

1. Per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente « legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici », in aggiunta agli ordinari stanziamenti rivisti dalla legislazione vigente, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 04. (ex 3. 03) Vigni, Lion, Realacci, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

(A.C. 2033 – Sezione 7)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 4.**

(Ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione degli impatti sull'ambiente).

1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonché per lo sviluppo della certificazione ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per:

a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori è stabilita la spesa nell'ambito dell'autorizzazione di cui al presente comma, di 2.065.000 euro a decorrere dall'anno 2002;

b) lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

c) le attività di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonché alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;

d) le attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 4.**

(Ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione degli impatti sull'ambiente).

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: alla verifica fino alla fine del periodo con le seguenti: a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all'articolo 6 della legge 23

marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988 n. 377 e successive modificazioni.

- 4. 1.** (ex 4. 1) Realacci, Vigni, Pappaterra, Lion, Reduzzi, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

(A.C. 2033 – Sezione 8)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 5.

(Trasferimento dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare all'APAT).

1. L'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM) è trasferito all'APAT, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ICRAM, che è conseguentemente soppresso.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Trasferimento dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare all'APAT).

Sopprimerlo.

- 5. 1.** (ex 5. 1) Vigni, Pappaterra, Realacci, Lion, Reduzzi, Abbondanzieri, Bandoli,

Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 2, sostituire le parole: che è conseguentemente soppresso con le seguenti: nel rispetto delle specifiche professionalità tecniche e scientifiche, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di supporto tecnico e di ricerca applicata nel campo marino, valorizzando, anche organizzativamente, gli aspetti unitari della funzione di tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse e, in particolare:

a) la valutazione dell'entità e della capacità produttiva delle risorse biologiche del mare;

b) l'individuazione e la sperimentazione degli interventi tecnici idonei a proteggere, a sviluppare e a migliorare le risorse idriche ai fini di un esercizio razionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine;

c) lo studio ed il controllo dell'inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell'acquacoltura;

d) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d'interesse generale ed applicativo per i settori inerenti alle competenze proprie dell'ICRAM.

- 5. 2.** (ex 5. 2) Raffaella Mariani, Vigni, Realacci, Lion, Pappaterra, Reduzzi, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Merlo, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Fino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma proseguono le

collaborazioni istituzionali e i rapporti contrattuali vigenti con le risorse previste.

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabiliti i nuovi compiti e le attività di ricerca applicata al mare ed alla fascia costiera dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, da perseguire in un apposito ambito di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e gestionale.

5. 3. (ex 5. 8) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Calzolaio, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

(A.C. 2033 – Sezione 9)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

*(Programma strategico
di comunicazione ambientale).*

1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze ed ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.

2. Ai fini della predisposizione del programma vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

a) la informazione e la promozione a livello nazionale ed in modo continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;

b) la collaborazione ed il raccordo con altri programmi ed iniziative nel settore ambientale ed il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni ed accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università, organizzazioni di volontariato, imprese ed organi internazionali;

c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche di natura ambientale.

3. Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese ed ai finanziamenti, le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l'eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti INTERNET.

4. Nell'ambito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 3, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato di esperti, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. Il numero dei componenti, i compiti, le modalità di funzionamento e i compensi del comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Programma strategico di comunicazione ambientale).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Programma di comunicazione ambientale sull'applicazione del protocollo di Kyoto).

1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze, alle politiche ed ai problemi relativi all'applicazione del protocollo di Kyoto, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro, per l'esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000 euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.

2. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 1 vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

a) informazione e promozione in modo continuativo di programmi di educazione ambientale sugli obiettivi da raggiungere al fine di rispettare il protocollo di Kyoto;

b) collaborazione e raccordo con altri programmi ed iniziative tese a realizzare le finalità del protocollo di Kyoto, sviluppando il coordinamento funzionale con soggetti privati, con altri ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università, organizzazioni e associazioni di volontariato, imprese ed organi internazionali; tali obiettivi devono essere attuati mediante la stipula di protocolli anche informatici, circolari, intese, convenzioni ed accordi.

3. Nel programma di comunicazione ambientale sul protocollo di Kyoto, di cui al comma 1, sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese ed ai finanziamenti, le modalità e la durata;

4. All'onere derivante dal comma i si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 1. (ex 6. 5) Vianello, Realacci, Lion, Vigni, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Zucchini.

Sopprimere i commi 4 e 5.

6. 2. (ex 6. 4) Piglionica, Realacci, Lion, Vigni, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zucchini.

Al comma 4, dopo le parole: i cui componenti sono nominati aggiungere le seguenti: ,previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.

6. 3. Russo Spena, Vendola.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Premi per città sostenibili delle bambine e dei bambini).

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio assegna, per gli anni 2002 e 2003, i premi « Miglior progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini » e « Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini » da attribuire ai comuni italiani. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 maggio 2002, definisce con proprio decreto i requisiti per l'attribuzione dei premi nonché le modalità per la partecipazione ed i criteri per la valutazione. Gli oneri connessi all'attuazione delle attività previste dal presente comma sono determinati in 620.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 01. (ex 6. 01) Bandoli, Calzolaio, Vigni, Realacci, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. *(Disposizioni relative a Venezia e Chioggia).* — 1. Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall'arti-

colo 1 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206 e come modificato dall'articolo 29 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è sostituito dal seguente:

5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai Comuni, entro il 31 marzo 2002, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 marzo 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:

a) alle attività esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, di cui al comma 3, che abbiano presentato ai Comuni, entro il 31 marzo 2002, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al comma 3 che iniziano l'attività dopo la data di pubblicazione della presente legge.

6. 02. (ex 7. 01) Vianello.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. *(Norme in materia di inquinamento acustico).* — 1. Alla lettera h), comma 1, dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dall'articolo 4, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole « e nei pubblici esercizi » sono soppresse.

6. 03. (ex 7. 02) Vianello.

(A.C. 2033 – Sezione 10)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Funzionamento delle aree marine protette).

1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione minima delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario della stessa, proposte dai soggetti interessati, ai sensi del comma 1.

3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne assicurino flessibilità ed adeguatezza di impiego.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo.

6. In caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo.

7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funziona-

mento delle aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

8. Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7 del presente articolo, determinati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Funzionamento delle aree marine protette).

Al comma 6, sostituire le parole: un biennio complessivo con le seguenti: un quadriennio complessivo.

7. 1. (ex 8. 4) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Abbondanzieri, Vigni, Chianale, Sandri, Dameri, Raffaella Mariani, Calzolaio, Zunino, Piglionica, Vianello.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Contrasto del fenomeno di erosione delle coste).

1. Nel triennio 2002-2004 per le regioni dell'Obiettivo 1 sono stanziati 50.000.000 di euro annui per opere di contrasto al

fenomeno della erosione costiera e per la tutela della qualità delle risorse primarie, dei beni naturali e ambientali per un miglioramento dei sistemi esistenti, con riferimento al recupero degli ambiti fluviali e costieri, al ripristino dei livelli di naturalità ed alla protezione delle specie animali e vegetali minacciate.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 01. (ex 8. 05) Realacci, Molinari, Potenza, Iannuzzi, Reduzzi, Abbondanzieri, Annunziata, Chianale, Vigni, Piglionica, Vianello, Zunino, Dameri, Raffaella Mariani, Adduce, Calzolaio, Bandoli.

(A.C. 2033 – Sezione 11)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 8.

*(Gestione dei parchi
sommersi di Baia e Gaiola).*

1. Al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambien-

taliste » sono sostituite dalle seguenti: « e affidati in gestione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro ».

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

**SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 8.01
DEL GOVERNO**

Al comma 2, sostituire le parole: allo scopo utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio *con le seguenti:* allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

0. 8. 01. 1. Boccia, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Calzolaio, Dameri, Iannuzzi, Mariani Raffaella, Piglionica, Reduzzi, Rocchi, Sandri, Verneti, Vianello, Zunino.

Al comma 2, sostituire le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio *con le seguenti:* medesimo Ministero.

0. 8. 01. 2. Guido Dussin, Parolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 34, comma 6, della legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni, dopo la lettera *l-bis*), è aggiunta la seguente:

l-ter) Monte Baldo.

0. 8. 01. 3. Boato, Lion.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

« Art.

(Istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la regione interessata, è istituito l'Ente parco nazionale del Circeo. Entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L'istituzione ed il funzionamento dell'Ente parco sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. »

8. 01. Governo.

(A.C. 2033 – Sezione 12)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 9.

(Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria).

1. Gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, sono abrogati.

2. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 maggio

1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono attribuite alla regione Calabria per programmi di forestazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria).

Sopprimerlo.

9. 1. Guido Dussin, Parolo.

Al comma 2, sostituire le parole da: determinate fino alla fine del comma con le seguenti: come successivamente integrate ai sensi della normativa vigente, sono attribuite alla regione Calabria per programmi di forestazione.

9. 2. Guido Dussin, Parolo.

(A.C. 2033 – Sezione 13)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 10.

(Disposizioni in materia di siti inquinati).

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera p-*quater*), sono aggiunte le seguenti:

« p-*quinquies*) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare);

p-*sexies*) Broni ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Disposizioni in materia di siti inquinanti).

Al comma 1, dopo la lettera p-sexies, aggiungere la seguente:

p-septies) Falconara marittima.

10. 1. Lion, Duca, Abbondanzieri, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Cima, Zanella.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera p-sexies, aggiungere la seguente:

p-septies) Valbasento.

10. 2. Adduce, Molinari, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Abbondanzieri, Vigni, Calzolaio, Piglionica, Chianale, Bandoli, Vianello, Sandri, Zunino, Dameri.

Al comma 1, dopo la lettera p-sexies, aggiungere la seguente:

p-septies) Colleferro (Roma).

10. 3. Russo Spina, Vendola.

Al comma 1, dopo la lettera p-sexies, aggiungere la seguente:

p-septies) Area del litorale vesuviano.

10. 4. Tagliatela.

(A.C. 2033 – Sezione 14)ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Bonifica del sito di Portovesme).

1. Al fine di accelerare l'attuazione del piano di ripristino ambientale del sito inquinato di Portovesme e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Bonifica del sito di Portovesme).

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Bonifica area industriale della Valbasento).

1. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Regione Basilicata, gli enti locali interessati, il Consorzio di sviluppo indu-

striaie e con gli organismi preposti alla tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, stanZIA 5.000.000 di euro per la messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione ambientale dell'area della Valbasento.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito della unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. 03. (ex 9. 011) Adduce, Molinari, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vigni, Abbondanzieri, Chianale, Calzolaio, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Sandri, Piglionica, Zunino, Vianello.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Bonifica del sito Cengio-Saliceto).

1. Per la prosecuzione degli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale « Cengio-Saliceto », di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n.426, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. 04. Vianello, Raffaella Mariani, Realacci, Vigni, Lion, Pappaterra, Piglionica, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Sandri, Zunino.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. *(Provvidenze per la difesa del suolo).* — 1. Per le finalità di difesa del suolo, da perseguire con le modalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. 01. (ex 11. 07) Pappaterra, Piglionica, Realacci, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Annunziata, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART 11-bis. *(Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico).* — 1. Per le finalità di difesa del suolo per le aree a rischio

idrogeologico di cui al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. 02. (ex 11. 08) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Pappaterra, Piglionica, Realacci, Lion, Annunziata, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Lire 1500 = € 0,77

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA000920